

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

24 VENERDÌ

IMU

Versamento «mini Imu» per l'anno 2013. Scade il termine per versare la cosiddetta «mini Imu» relativa ad alcuni immobili esclusi dal pagamento del saldo del 16 dicembre scorso, quali le abitazioni principali e i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti iscritti all'Inps come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (iap).

La mini Imu è pari al 40% della maggiore imposta calcolata con le aliquote deliberate dai Comuni rispetto a quelle standard, cioè 4 per mille per le abitazioni principali e 7,6 per mille per i terreni agricoli.

In attesa della definitiva approvazione del decreto legge n. 133 del 30-11-2013 che prevede il pagamento della mini Imu, si rimanda ai numerosi articoli finora pubblicati e ai chiarimenti forniti a più riprese dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprie circolari e risoluzioni consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

25 SABATO

ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
 - effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it
- Si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente per via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre e/o al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2013.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma te-

ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine anno approvati e/o in corso di approvazione. ●

nuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pub-

blicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e n. 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

26 DOMENICA

IVA

Tardivo versamento acconto per l'anno 2013. Coloro che, pur essendovi tenuti, non hanno versato entro il 27 dicembre scorso l'acconto Iva per l'anno 2013 possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi l'imposta dovuta con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati al 2,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2013 e all'1% per i restanti giorni che cadono nel 2014.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 10-1-2014) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 online utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Tra le diverse cause che determinano l'esonero dall'obbligo del versamento si segnalano le seguenti:

- cessazione dell'attività entro il 30-11-2013 (contribuenti mensili) o entro il 30-9-2013 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell'attività nel corso del 2013;
- versamento dell'acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell'ultimo periodo del 2013 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
- previsione di chiudere l'ultimo periodo del 2013 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;
- registrazione nell'anno 2013 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
- essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr 633/1972.

Data la complessità del calcolo dell'acconto, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

28 MARTEDÌ DICHIARAZIONI A RIMBORSO

Modifica scelta utilizzo credito. I contribuenti che hanno presentato entro il 30-11-2013 in via telematica le dichiarazioni dei redditi (Unico 2013) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap 2013) chiedendo il rimborso dell'eccedenza d'imposta, possono entro oggi presentare, sempre telematicamente, dichiarazione integrativa per modificare l'originaria richiesta di rimborso del credito d'imposta optando per la conversione del credito esclusivamente in compensazione; tale opzione è possibile solo se il rimborso originariamente richiesto non sia stato già erogato anche in parte.

Si veda al riguardo l'art. 2, comma 8-ter, del dpr 22-7-1998 n. 322 inserito dall'art. 7 del decreto legge 13-5-2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12-7-2011 n. 106.

30 GIOVEDÌ REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° gennaio; per i contratti di locazione già registrati

si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° gennaio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2013 possono essere registrati cumulativamente entro il prossimo febbraio 2014.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012)

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006

(Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'Attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione nella legge n. 90 del 3-8-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del

decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23-12-2013);

- dall'1-1-2014 i canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più essere pagati in contanti anche se inferiori a 1.000 euro, come previsto all'art. 1, comma 50, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013).

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, 20/E del 4-6-2012 e 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono

essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro 1 anno.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31 dicembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2013;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31 dicembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta,

dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-12-2013;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2013 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-1-2013;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2013 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-1-2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

31 VENERDÌ CATASTO TERRENI

Denuncia di variazione della qualità di coltura. Entro oggi va presentata la denuncia delle variazioni alle qualità di coltura dei terreni intervenute nel corso del 2013 che danno luogo ad aumenti o diminuzioni del reddito dominicale e agrario. Infatti, quando le qualità di coltura risultanti dal certificato catastale non corrispondono a quelle effettivamente praticate, l'agricoltore ha l'obbligo di segnalare tali variazioni al competente Ufficio dell'Agenzia del territorio, ora inglobata nell'Agenzia delle entrate.

Si tratta, quindi, di distinguere i terreni secondo le loro diverse destinazioni colturali; in sostanza, perché esista divergenza di coltura è necessario che sia mutata la vocazione colturale del terreno, ad esempio da seminativo a frutteto.

Nella denuncia devono essere indicate le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento colturale.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti che nel 2013 hanno presentato dichiarazioni agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli; tali dichiarazioni sono state messe a disposizione dell'Agenzia del territorio da parte di Agea per l'aggiornamento automatico delle particelle catastali come previsto all'art. 2, comma

ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine anno approvati e/o in corso di approvazione. ●

33, del decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 24-11-2006 (Supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28-11-2006). Per l'attuazione delle nuove disposizioni è stato emanato il provvedimento dell'Agenzia del territorio del 29-12-2006 con il quale sono state definite le modalità tecniche e operative per lo scambio di dati tra Catasto e Agea.

Gli elenchi delle particelle iscritte al Catasto terreni interessate dall'ultimo aggiornamento, resi noti con il comunicato dell'Agenzia delle entrate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2013, sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati dalle variazioni, presso le sedi provinciali del Catasto e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nel quale si trovano altre informazioni in merito all'eventuale presentazione di ricorsi e alla richiesta di rettifiche.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

MODELLO 730/2013

Versamento a conguaglio. I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati entro la fine del 2013 l'intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2013, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell'assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro oggi la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 25-5-2012.

IVA

Fatturazione cumulativa per imballaggi non restituiti. Scade il termine per fatturare gli imballaggi e i recipienti non restituiti in conformità a quanto contrattualmente pattuito (art. 15 del decreto Iva), con riferimento a tutte le consegne effettuate nell'anno precedente, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11-8-1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22-8-1975).

La fattura, al posto dell'indicazione dei cessionari, deve riportare l'annotazione di riferimento al suddetto decreto ministeriale.

In questo modo si assoggetta a Iva l'importo degli imballaggi e dei recipienti che non hanno concorso a formare la base imponibile al momento della cessione dei beni perché le parti avevano espressamente stabilito il rimborso alla resa degli stessi.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 eu-



Se la variazione delle qualità di coltura riguarda una porzione di particella catastale alla denuncia va allegata la dimostrazione grafica del frazionamento colturale

ro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazione dati operazioni black list mensile o trimestrale. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di dicembre 2013 (contribuenti mensili) o del 4° trimestre (ottobre-dicembre) 2013 (contribuenti trimestrali) di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2010.

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Si ricorda che per le operazioni effettuate fino al 31-12-2013 è consentito l'utilizzo della vecchia modulistica sostituita dal nuovo «modello di comunicazione polivalente» approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2-8-2013 così come modificato dal provvedimento del 5-11-2013.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG UNICO), con riferimento al 4° trimestre 2013, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel mod. DMAG, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida). Per un ulteriore approfondimento si veda anche l'articolo riportato su *L'Informatore Agrario* n. 16/2011 a pag. 30.

INPS

Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia quella retributiva (mod. EMens) relative al mese di dicembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474 e 24153, rispettivamente, del 27 settembre, 28 ottobre e 20-12-2011. Inoltre si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Iscrizione e versamento premio annuale. Dal 1-3-2001 è stata introdotta l'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. Il termine per la prima iscrizione e per il relativo versamento all'Inail del premio assicurativo scadeva il 31-3-2001.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il pagamento si deve utilizzare lo spe-

cifico bollettino di pagamento reperibile presso le poste, le sedi Inail, le associazioni di categoria oppure richiesto online collegandosi al sito www.inail.it dove è anche possibile effettuare il pagamento online.

Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della famiglia e dell'ambiente domestico; sono esclusi dall'assicurazione coloro che svolgono altre attività per le quali vi è già l'obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale quale, ad esempio, l'Inps.

La misura del premio assicurativo è fissata in euro 12,91 per anno solare non frazionabili.

In caso di infortunio domestico che comporti un'inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27 per cento verrà corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado della inabilità stessa; se dall'infortunio deriva la morte dell'assicurato, la domanda per la liquidazione della rendita va presentata dai superstiti aventi diritto.

Si fa presente che, pagando entro oggi, si ha la copertura assicurativa già dall'1-1-2014; per i pagamenti effettuati dopo oggi, l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Per chi non si assicura, pur essendone obbligato, è prevista l'applicazione di una sanzione non superiore all'ammontare del premio assicurativo.

Per altre informazioni si può chiamare il numero verde Inail 803164, collegarsi al sito internet www.inail.it, contattare le associazioni delle casalinghe, ovvero recarsi presso una sede Inail.

CANONE RAI-TV

Scade il termine per effettuare il versamento del canone Rai-Tv dovuto per l'anno 2014. Gli abbonati possono scegliere di versare l'intero canone annuo (113,50 euro), oppure la prima rata semestrale (57,92 euro), ovvero la prima rata trimestrale (30,16 euro).

Ai pensionati che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda al proprio ente previdenziale (ad esempio l'Inps), entro il 15-11-2013, di pagare il canone a rate ottenendo l'accoglimento della richiesta, l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2014, senza applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, da compiere entro oggi o il 31-7-2014, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, rispettivamente dal primo o dal secondo semestre 2014, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di

fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 (www.agenziaentrate.gov.it) e il sito www.canone.rai.it dove viene precisato che chi può fruire del beneficio per la prima volta dal 2014 non deve più presentare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione in quanto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2013 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (Kw) o in cavalli vapore (CV); scade anche il termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori utilizzati su strade aperte al traffico.

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di gennaio 2014 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 21 gennaio, si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale (c.d. superbollo) introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto 6-7-2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il mod. F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto Sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e n. 1/E, rispettivamente, del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicazione dati. I soggetti che hanno effettuato o che hanno ricevuto nel corso del 2013 erogazioni liberali per attività culturali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, entro oggi, l'ammontare delle erogazioni effettuate o ricevute in base a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 3-10-2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15-11-2002).

I soli soggetti donatori devono comunicare tali dati anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze sempre entro oggi.

Per maggiori informazioni si veda la circolare n. 183 del 22-12-2005 emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali reperibile sul sito internet www.beniculturali.it

PUBBLICITÀ

Pagamento imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità; qualora l'importo dovuto sia superiore a 1.549,37 euro, è possibile pagare l'imposta in rate trimestrali anticipate.

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative (ad esempio per il porto d'armi) per le quali non è previsto un diverso termine.

CONCESSIONI REGIONALI

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, secondo le specifiche modalità previste per le singole concessioni regionali.

TOSAP

Pagamento prima o unica rata. Coloro che sono soggetti al pagamento della

tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'intero importo ovvero la prima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI

Comunicazione impronta archivio informatico. Coloro che si avvalgono della possibilità di conservare le scritture contabili e i documenti aziendali in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale del 23-1-2004, devono entro oggi comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate l'impronta dell'archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva relativi al periodo d'imposta precedente.

Si veda anche il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25-10-2010 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

SPESOMETRO

Termine prorogato per invio dati 2012. I contribuenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, rese e ricevute, riguardanti l'anno 2012.

La nuova comunicazione, detta anche spesometro, deve essere inviata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Si ricorda che il termine era previsto al 12-11-2013 per i contribuenti Iva mensili e al 21-11-2013 per i contribuenti Iva trimestrali e per altri soggetti, e che l'Agenzia delle entrate, con due comunicati stampa del 7 e 8-11-2013, ha reso noto che entrambe le comunicazioni potevano essere validamente effettuate entro oggi; anche presentando comunicazioni che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di fiducia e all'articolo pubblicato a pag. 33 de *L'Informatore Agrario* n. 32/2013, tenendo presente che in data 10-10-2013 è stato pubblicato, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni, che sostituisce il modello precedentemente approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2-8-2013.

BENI IN GODIMENTO A SOCI E/O FAMILIARI E FINANZIAMENTI

Invio comunicazione dati 2012. Scade il termine per comunicare telematicamente all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai beni dell'impresa, escluse le società semplici, concessi in godimento a soci e familiari nel 2012; compresi i beni concessi in godimento in periodi precedenti se utilizzati anche nel 2012.

LA REVISIONE 2014 PER AUTO E MOTOVEICOLI

Autoveicoli. Nel corso del 2014 saranno soggetti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell'anno 2010 e quelli che sono stati revisionati per l'ultima volta nell'anno 2012 (tabella 1). Per i veicoli di peso complessivo superiore ai 35 quintali e per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non, la revisione deve essere ripetuta ogni anno.

Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione. Per gli autoveicoli sottoposti alla prima revisione si fa riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, che di norma coincide con il mese di immatricolazione del veicolo, come risulta dalla data riportata nella carta di circolazione stessa; in particolare, per i soli veicoli immatricolati come autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo e autocaravan, la data di immatricolazione in un qualsiasi Paese della Comunità europea è equiparata a quella di immatricolazione con targa civile italiana.

Motoveicoli. Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione; per i motoveicoli sottoposti alla prima revisione bisogna distinguere tra ciclomotori e motocicli in genere: per i primi si deve fare riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, mentre per i secondi si fa riferimento al mese di immatricolazione del mezzo (tabella 2). C

TABELLA 1 - Calendario 2014 per la revisione degli autoveicoli

Categoria veicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
1° gruppo		
- Autovetture - Autocarri p.c. fino a 35 q - Autoveicoli speciali p.c. fino a 35 q - Autoveicoli trasporti specifici p.c. fino a 35 q - Autoveicoli promiscui - Autocaravan	a) Immatricolati nell'anno 2010	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2012	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
2° gruppo		
- Autobus - Qualsiasi autoveicolo di p.c. superiore a 35 q - Autoambulanze - Taxi e veicoli da noleggio con conducente	a) Immatricolati nell'anno 2013	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2013	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

TABELLA 2 - Calendario 2014 per la revisione dei motoveicoli

Categoria veicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
1° gruppo		
- Ciclomotori - Quadricicli leggeri	a) Con certificato rilasciato entro il 31-12-2010, e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio del certificato
	b) Revisionati entro il 31-12-2012	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
2° gruppo		
- motocicli - motocarrozze - motoveicoli per uso promiscuo - motocarri - mototrattori - motoveicoli per trasporto specifico - motoveicoli per uso speciale	a) Immatricolati entro il 31-12-2010 e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello dell'immatricolazione
	b) Revisionati entro il 31-12-2012	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

e collezionistico. Per la revisione di tali mezzi (di regola biennale) si veda quanto disposto dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti con decreto del 17-12-2009 e la circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25. ●

Vanno inoltre comunicati i finanziamenti a vario titolo effettuati nel 2012 da soci e familiari dell'impresa d'importo non inferiore a 3.600 euro.

Si ricorda che il termine era previsto per il 12-12-2013 e che l'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 6-12-2013, ha reso noto che le comunicazioni potevano essere validamente effettuate entro oggi, anche presentando comunicazioni che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di fiducia e all'articolo pubblicato a pag. 29 de *L'Informatore Agrario* n. 35/2013, tenendo presente che si è ancora in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'ammi-

nistrazione finanziaria su alcuni punti controversi.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2010 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-1-2010;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-1-2012;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-1-2010 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-1-2010 e non ancora revisionati;

- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-1-2012.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato qui sopra.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.